A.S. 1883
Emendamento
Art. 19

VERDUCCI, CASTELLONE

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, è abrogato.

Motivazione

Si propone l'abrogazione della richiamata norma che esclude il solo personale degli Enti di ricerca dall'estensione del requisito temporale previsto per l'applicazione del comma 1, lettera c), dell'articolo 20 del DLGS 75/2017, che, in virtù di quanto previsto dall' art. 1-bis dalla Legge n.8 del 28 febbraio 2020, **è stato prorogato per tutti i dipendenti pubblici dal 31 dicembre del 2017 al 31 dicembre 2020.** ***L'emendamento quindi sana l'anomala e ingiustificata esclusione del personale degli Epr dal beneficio delle norme di stabilizzazione i cui termini erano stati modificati nel così detto decreto milleproroghe.*** La norma introdotta in modo improprio nel decreto di costituzione del Ministero dell'università e della ricerca è palesemente di segno contrario rispetto all'evoluzione della disciplina sul lavoro precario negli enti di ricerca, introdotta nel corso degli ultimi anni.

A.S. 1883
Emendamento
Art. 19

VERDUCCI, CASTELLONE

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema nazionale della ricerca e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca, all'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa per il personale, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Enti possono determinare i fondi di contrattazione del personale non dirigenziale, ivi inclusi i trattamenti economici accessori, in deroga al limite di cui all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."».

Motivazione

L'elevata professionalità del personale degli enti di ricerca non può essere valorizzata ed incentivata a causa della norma generale che previene l'incremento incontrollato della spesa pubblica, ponendo un limite inflessibile all'ammontare complessivo dei fondi per la contrattazione integrativa per ciascuna pubblica amministrazione, fissato ad un livello di spesa rilevato al 31/12/2016, e quindi ormai sganciato da qualsiasi riferimento alla situazione attuale. Va notato che gli Enti Pubblici di Ricerca sono già soggetti a propri limiti specifici per la determinazione del costo del personale, diversi da quelli del resto della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. ***Risulta quindi irrazionale la posizione di un ulteriore limite ancora più restrittivo, che vanifica i principi di autonomia che costituiscono il cardine del decreto legislativo 218/2016. La presente norma intende superare il vincolo generale contenuto nel testo unico del pubblico impiego (cfr. art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), rafforzando l'autonomia degli enti pubblici di ricerca inserendo anche il trattamento accessorio nel limite più generale del costo complessivo del personale.***

A.S. 1883
Emendamento
Art. 19

VERDUCCI, CASTELLONE

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. Al comma 2, dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "comma 1" inserire le seguenti: "e per completare i processi di stabilizzazione in corso" e le parole "per l'assunzione di ricercatori" sono sostituite con le seguenti: "per l'assunzione di personale di ricerca";
b) al secondo periodo, dopo le parole "gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204" sono inserite le seguenti: ", e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218"».

Motivazione
La lettera a) è finalizzata ad adattare la norma ideata per il sistema universitario ed estesa per analogia agli Epr, alle specifiche esigenze di questo settore. Si sottolinea la necessità di continuità tra i percorsi assunzionali in essere e la norma che dispone ulteriori assunzioni. Quindi si risponde all'esigenza di dare autonoma facoltà alle amministrazioni di assumere per il miglior funzionamento delle strutture di ricerca, anche personale di laboratorio e di supporto, fondamentale per le attività di ricerca
Lettera b) → Con la conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 26 (cfr. legge 20 dicembre 2019, n. 159), il Parlamento ha voluto introdurre un nuovo paradigma di reclutamento di ricercatori negli enti di ricerca. Misurati infatti i primi effetti di un provvedimento per il superamento del precariato di vasta portata come quello ancora in corso ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il legislatore ha ritenuto opportuna l'introduzione di una procedura concorsuale semplificata, riservata ai titolari di contratti a termine e/o flessibili con gli Enti Pubblici di Ricerca per almeno un triennio, alla quale gli EPR devono obbligatoriamente destinare il 50% delle risorse per assunzioni, determinate in autonomia dagli EPR stessi in base all'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. La procedura introdotta ambisce a prevenire il ricorso futuro ad ulteriori provvedimenti *ope legis* per il superamento del precariato negli EPR. **La modifica della presente norma è volta a ribadire che la volontà del legislatore deve essere applicata anche al finanziamento di cui al comma 2 dell'art. 238 del DL Rilancio, destinando quindi il 50% delle risorse alle procedure riservate di assunzione previste dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.** Va osservato che sono previste due fattispecie di procedura: la prima prevede lo scorrimento delle graduatorie create ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fornendo quindi un incremento di risorse per quegli enti che hanno incontrato difficoltà economiche nel completamento delle procedure per il superamento del precariato dedicate al proprio personale; la seconda consente agli enti più virtuosi, che hanno già concluso tali procedure, di far partire immediatamente il nuovo paradigma di reclutamento per mezzo di selezioni. riservate, che diventerà la modalità unica per l'impiego del 50% delle risorse per assunzioni di personale scientifico negli EPR a partire dal 1 gennaio 2022, stante il termine al 31 dicembre 2021 per la conclusione di tutte le procedure per il superamento del precariato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.